

	<p>Asmel Consortile S.C. a r.l. Sede Legale: Via Carlo Cattaneo,9 – 21013 GALLARATE (VA) P.IVA 03357090129 - C.F. 91055320120 Sede Operativa: Centro Direzionale - Isola G1 - Napoli www.asmecomm.it – Portale di committenza pubblica COMUNE DI SICIGNANO DEGLI ALBURNI (SA) Piazza Biagio Germano</p>	
---	--	---



COMUNE DI SICIGNANO DEGLI ALBURNI
PROVINCIA DI SALERNO



Procedura negoziata di GESTIONE E FUNZIONAMENTO MICRONIDO “LA MONTAGNA INCANTATA” IN LOCALITA’ PISCIARICOLO – FRAZIONE ZUPPINO, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 per l’importo di € 213.686,44 (IVA esclusa) –

CAPITOLATO D’APPALTO

Stazione appaltante: Comune di Sicignano degli Alburni (SA)

Art. 1 (Definizioni di riferimento)

1. Ai fini della corretta interpretazione del presente contratto, si intendono:

- a) per “Amministrazione”, il Comune di Sicignano degli Alburni quale stazione appaltante che procede all’aggiudicazione del servizio / dei servizi oggetto del presente contratto;
- b) per appalto, il contratto a titolo oneroso, stipulato per iscritto tra l’Amministrazione e un operatore economico prestatore di servizi (o, per esso, un consorzio o un raggruppamento temporaneo di operatori economici), avente per oggetto la prestazione di servizi oggetto del presente contratto;
- c) per “affidatario”, l’operatore economico prescelto dall’Amministrazione, cui la stessa affida l’esecuzione dell’appalto secondo le modalità definite nel presente contratto, integrate con le indicazioni dell’offerta;
- d) per contratto, l’atto negoziale con cui verranno ad essere formalizzati i rapporti tra l’Amministrazione e l’operatore economico prescelto come affidatario;
- e) per “Codice dei contratti pubblici”, il **D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50**, recante il Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;
- f) per “regolamento”, il complesso di disposizioni attuative ed applicative del Codice dei contratti pubblici ancora vigenti, ed approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;
- g) per “specifiche tecniche”, le specifiche contenute in un documento, che definiscono le caratteristiche richieste di un prodotto o di un servizio, quali i livelli di qualità, i livelli della prestazione ambientale, una progettazione che tenga conto di tutte le esigenze (ivi compresa l’accessibilità per i disabili) la valutazione della conformità, la proprietà d’uso, l’uso del prodotto, la sua sicurezza o le sue dimensioni, ivi compresi le prescrizioni applicabili al prodotto per quanto la denominazione di vendita, la terminologia, i simboli, il collaudo e i metodi di prova, l’imballaggio, la marcatura e l’etichettatura, le istruzioni per l’uso, i processi e i metodi di produzione, nonché le procedure di valutazione della conformità.

Art. 2 (Elementi generali di riferimento e finalità dell’appalto)

1. Il presente Capitolato regola gli oneri generali e particolari inerenti il rapporto tra l’Amministrazione e l’affidatario individuato in relazione alla prestazione di servizi di *gestione dei micro-nidi*.

Art. 3 (Prestazioni oggetto dell’appalto / specifiche tecniche e prestazionali - interazioni organizzative essenziali)

1. L’affidatario esegue nell’ambito del quadro di attività strumentali relative al funzionamento dell’Amministrazione le seguenti attività realizzative di *gestione dei micro-nidi*, con riferimento agli standard produttivi ed alle linee di miglioramento per ciascuno indicati nel successivo comma 2.

2. L’affidatario realizza le attività dell’appalto oggetto del presente contratto di seguito specificate come “attività principali” o come “attività complementari”:

- **Descrizione attività principale/accessoria CPV: Servizi forniti dai centri diurni per bambini 85312110-3.**

3. Gli elementi descrittivi dettagliati delle prestazioni e dei relativi processi realizzativi, nonché delle modalità di esecuzione specifica dell'appalto sono illustrati nel presente capitolato speciale prestazionale e descrittivo.

4. Per l'ottimale sviluppo delle attività relative all'appalto oggetto del presente contratto, l'affidatario è tenuto a rendere anche le attività rappresentate nel processo migliorativo delle prestazioni (attività migliorative - ulteriori), in quanto dallo stesso proposte come elemento di sviluppo in sede di selezione.

5. Il complesso delle prestazioni e delle attività relative all'appalto oggetto del presente contratto si intende integrato dalle proposte formalizzate in sede di offerta dall'affidatario, comprese le varianti progettuali eventualmente ammesse in base a quanto previsto dall'art. 95, comma 14 del Codice dei contratti pubblici.

6. Prima dell'avvio dell'appalto, l'affidatario individua un recapito organizzativo nell'ambito del territorio comunale, presso il quale attiva un collegamento telefonico e fax in funzione permanente per tutto il periodo e l'orario di funzionamento dei servizi.

7. Presso il recapito di cui al comma 6:

a) presta servizio personale in grado di assicurare le tempestive sostituzioni degli addetti e l'attivazione degli interventi di emergenza che dovessero rendersi necessari;

b) sono indirizzate anche le comunicazioni e le richieste di informazioni o interventi che l'Amministrazione intenda far pervenire all'affidatario, salva diversa soluzione operativa prospettata dallo stesso in termini di migliore funzionalità e medesima garanzia.

8. L'affidatario individua un responsabile per il servizio affidato, che risponda dei rapporti contrattuali fra esecutore e Amministrazione e che rappresenti per l'Amministrazione la figura di costante riferimento per tutto quanto attiene l'organizzazione del servizio.

9. L'affidatario si impegna ad attivare un sistema di controllo interno sullo svolgimento e sulla qualità dei servizi offerti. I risultati di detto controllo vengono inviati, a richiesta, al Servizio referente dell'Amministrazione che può anche chiederne l'integrazione, al fine di elaborare i controlli interni di cui alla normativa vigente in materia di servizi pubblici.

10. L'Amministrazione individua il Responsabile del Procedimento quale Direttore dell'esecuzione del contratto, secondo quanto previsto dall'art. 101 del Codice, nonché provvede a comunicarne il nominativo ed i recapiti presso l'Amministrazione all'affidatario.

11. Il Direttore dell'esecuzione del contratto provvede al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto stipulato dall'Amministrazione in relazione al presente appalto.

12. Il Direttore dell'esecuzione del contratto assicura la regolare esecuzione del contratto da parte dell'affidatario, verificando che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite in conformità ai documenti contrattuali. A tale fine, il Direttore dell'esecuzione del contratto svolge tutte le attività allo stesso espressamente demandate dal Codice, nonché tutte le attività che si rendano opportune per assicurare il perseguimento dei compiti ad esso assegnati.

13. Il Responsabile del Procedimento svolge, in base all'articolo 31 del Codice, i seguenti compiti ed attività relativi al presente appalto:

a) svolgimento delle attività di controllo e vigilanza nella fase di esecuzione, fornendo all'organo competente dell'amministrazione aggiudicatrice dati, informazioni ed elementi utili anche ai fini dell'applicazione delle penali, della risoluzione contrattuale e del ricorso agli strumenti di risoluzione delle controversie, secondo quanto stabilito dal codice, nonché ai fini dello svolgimento delle attività di collaudo e verifica della conformità delle prestazioni eseguite con riferimento alle prescrizioni contrattuali;

b) raccolta, verifica e trasmissione all'Osservatorio degli elementi relativi agli interventi di sua competenza.

Art. 4 (Modifica del contratto durante l'esecuzione)

1. Le modifiche, nonché le varianti, dei contratti di appalto in corso di validità devono essere autorizzate dal RUP nei limiti previsti dal D.lgs n. 50/2016. Il contratto di appalto può essere modificato senza una nuova procedura di affidamento nei casi seguenti:

servizi supplementari

a) per servizi supplementari da parte del contraente originale che si sono resi necessari e non erano inclusi nell'appalto iniziale, ove un cambiamento del contraente produca entrambi i seguenti effetti:

1) risultati impraticabile per motivi economici o tecnici quali il rispetto dei requisiti di intercambiabilità o interoperabilità tra apparecchiature, servizi o impianti esistenti forniti nell'ambito dell'appalto iniziale;

2) comportamenti per la stazione appaltante notevoli disguidi o una consistente duplicazione dei costi; Per i settori ordinari il contratto può essere modificato se l'eventuale aumento di prezzo non eccede il 50 per cento del valore del contratto iniziale. In caso di più modifiche successive, tale limitazione si applica al valore di ciascuna modifica.

varianti in corso d'opera

b) ove siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

1) la necessità di modifica è determinata da circostanze impreviste e imprevedibili per la stazione appaltante nonché dettate dal soggetto finanziatore, cioè il Ministero dell'Interno attraverso disposizione dell'AdG. In tali casi le modifiche all'oggetto del contratto assumono la denominazione di *varianti in corso d'opera*. Tra le predette circostanze può rientrare anche la sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti di autorità od enti preposti alla tutela di interessi rilevanti;

2) la modifica non altera la natura generale del contratto;

Per i settori ordinari il contratto può essere modificato se l'eventuale aumento di prezzo non eccede il 50 per cento del valore del contratto iniziale. In caso di più modifiche successive, tale limitazione si applica al valore di ciascuna modifica.

modifiche del soggetto affidatario

c) se un nuovo contraente sostituisce quello a cui la stazione appaltante aveva inizialmente aggiudicato l'appalto a causa di una delle seguenti circostanze:

1) una clausola di revisione inequivocabile in conformità alle disposizioni di cui alla lettera a) del comma 1 dell'art. 106 del Codice;

2) all'aggiudicatario iniziale succede, per causa di morte o per contratto, anche a seguito di ristrutturazioni societarie, comprese rilevazioni, fusioni, scissioni, acquisizione o insolvenza, un altro operatore economico che soddisfi i criteri di selezione qualitativa stabiliti inizialmente, purché ciò non implichi altre modifiche sostanziali al contratto e non sia finalizzato ad eludere l'applicazione del presente codice;

3) nel caso in cui la stazione appaltante si assuma gli obblighi del contraente principale nei confronti dei suoi subappaltatori;

modifiche non sostanziali

d) se le modifiche non sono sostanziali. Non sono considerate sostanziali modifiche nell'ambito del 5% dell'importo contrattuale.

1) La modifica del contratto durante il periodo della sua efficacia è considerata sostanziale quando altera considerevolmente gli elementi essenziali del contratto originariamente pattuiti.

2) Una nuova procedura d'appalto in conformità al presente codice è richiesta per modifiche delle disposizioni di un contratto pubblico durante il periodo della sua efficacia diverse da quelle previste ai commi 1 e 2 dell'art. 106 del Codice e dal presente articolo.

3) La stazione appaltante comunica all'ANAC le modificazioni al contratto di cui al comma 1, lettera a) e al comma 2, entro trenta giorni dal loro perfezionamento (*servizi supplementari e errori progettuali*).

4) La stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza **del quinto dell'importo del contratto**, può imporre all'affidatario l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'affidatario non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

5) **Le varianti in corso d'opera** sono comunicate dal RUP all'Osservatorio di cui all'articolo 213 del Codice, tramite le sezioni regionali, entro trenta giorni dall'approvazione da parte della stazione appaltante per le valutazioni e gli eventuali provvedimenti di competenza.

Art. 5 (Programma di esecuzione delle attività oggetto dell'appalto - luoghi di esecuzione dell'appalto)

1) Per l'ottimale gestione dell'appalto oggetto del presente contratto, l'Amministrazione definisce programma di esecuzione delle attività per esso realizzabili, al quale l'affidatario si attiene, corrispondente alla scheda intervento micronido di cui al Decreto Dirigenziale N° 289 del 12.09.2018.

2) Il programma di esecuzione delle attività relative all'appalto è sintetizzato nel presente capitolato.

3) Il servizio dovrà essere svolto dall'impresa con i mezzi tecnici e materiali di consumo occorrenti, con proprio personale, attrezzi e macchine e mediante l'organizzazione dell'affidatario ed a suo rischio.

4) Nel materiale occorrente per l'esecuzione del servizio sono compresi qualsiasi attrezzatura necessaria al corretto svolgimento del servizio oggetto dell'appalto.

5) L'impiego degli attrezzi e delle macchine, la loro scelta e le loro caratteristiche tecniche dovranno essere perfettamente compatibili con l'uso, dovranno essere tecnicamente efficienti e mantenuti in perfetto stato e dovranno essere dotati di tutti quegli accorgimenti ed accessori atti a proteggere e salvaguardare l'operatore ed i terzi da eventuali infortuni.

6) Tutti gli ausili ed i componenti di sicurezza, tutte le attrezzature dovranno essere conformi a quanto stabilito dalle vigenti disposizioni in materia.

7) Tutti le attività dovranno essere effettuate accuratamente ed a regola d'arte con l'impiego di mezzi e materiali idonei in modo da non danneggiare le aree e i locali affidati.

8) L'impresa appaltatrice dovrà farsi carico:

dei turni di lavoro dei propri dipendenti o soci;

del controllo e della garanzia del servizio effettuato;

della continuità del servizio provvedendo entro e non oltre due ore alla sostituzione del personale assente dal servizio.

9) L'affidatario realizza i servizi previsti in relazione al presente appalto nell'ambito del territorio di riferimento, come di seguito meglio specificato:

Sedi, utenti e personale:

Comune di Sicignano degli Alburni – località Pisciaricolo : utenti 8 semidivezzi e 8 divezzi; operatori 4 educatori professionali e 1 ausiliario.

I servizi di mensa per gli utenti dovranno essere eseguiti per tutte le strutture con un costo per pasto a base di gara di euro 6,00.

Il servizio di micro-nido è a tempo parziale, pertanto l'affidatario del contratto dovrà garantire i servizi di gestione dei micro-nidi per il seguente orario e nei seguenti giorni: *lunedì/venerdì 8 ore giornaliere; il sabato 4 ore giornaliere*, così ripartite:

Operatori addetti	N°	Lun/ore	Mar/ore	Mer/ore	Giov/ore	Ven/ore	Sab/ore
Educatore D2	2	4	4	4	4	4	2
Educatore D1	2	4	4	4	4	4	2
Ausiliario B2	1	6	6	6	6	6	4

10. Per i servizi mensa. L'affidatario avrà a disposizione, all'interno della struttura, un luogo per la porzionatura dei pasti.

11. L'affidatario è tenuto ad organizzare la logistica per la distribuzione di risorse umane, attività e servizi nel micronido di Zuppino.

Art. 6 (Condizioni di esecuzione di prestazioni oggetto dell'appalto)

1. L'Amministrazione individua le seguenti condizioni di esecuzione di prestazioni oggetto dell'appalto, in relazione alla soddisfazione delle esigenze per ciascuna di esse specificate e alla scheda:

DESCRIZIONE

Il micro-nido di infanzia è un servizio educativo e sociale per bambini di età compresa da zero a tre anni, che prevede, altresì, la mensa ed il riposo pomeridiano dei piccoli. I bambini avranno un'età prevista tra 13 e i 36 mesi (semidivezzi 13-24 mesi e divezzi 25-36 mesi).

ATTIVITA'

Il servizio garantisce l'accoglienza e la cura del bambino (pasti, riposo, etc.), rispondendo alle sue esigenze primarie e ne favorisce la socializzazione, l'educazione, lo sviluppo armonico, l'acquisizione dell'autonomia, attraverso il gioco, le attività laboratoriali manuali, espressive e di prima alfabetizzazione.

FIGURE PROFESSIONALI

Nel rispetto di quanto previsto dalla normativa statale e regionale in materia di figure professionali, la dotazione organica del personale dei micro-nidi, si compone nel seguente modo:

1 Figura professionali di I livello (Ausiliari): Profilo professionale B1. Ore minime, complessive, pari a 1.924.

2 Figure professionali di II livello (Educatore generico): Titolo di studio : Laurea breve e Laurea in scienze dell'educazione e della formazione e/o con formazione specifica su tematiche educative e psicopedagogiche relative all'età evolutiva nonché sulla mediazione culturale, se presenti minori stranieri e/o con formazione specifica in attività laboratoriali, ricreative e di animazione socio-culturale, assistente all'infanzia con funzioni educative. Profilo professionale D1. Ore minime, complessive, pari a 3.784.

2 Figure professionali di III livello (Educatore professionale): Laureati in scienze dell'educazione e della formazione e/o con formazione specifica su tematiche educative e psicopedagogiche relative all'età evolutiva nonché sulla mediazione culturale, se presenti minori stranieri e/o con formazione specifica in attività laboratoriali, ricreative e di animazione socio-culturale. Profilo professionale D2. Ore minime, complessive, pari a 3.784.

Il servizio deve prevedere la presenza di un rapporto tra figure professionali e utenti pari 1 a 8 per bambini tra i 13 mesi e i 24 mesi, 1 a 10 per bambini tra i 25 ed i 36 mesi.

Art. 7 (Durata del contratto/dell'appalto)

1. Il contratto relativo al presente appalto ha durata di **anni 2 (due)** dalla sua stipulazione e comunque una durata coerente con il cronoprogramma di realizzazione del servizio previsto in 86 settimane.

2. Nell'arco di durata del contratto relativo al presente appalto le attività di realizzazione dello stesso sono svolte nei periodi individuati secondo il cronoprogramma previsto nel progetto approvato.

Art. 8 (Presupposti generali per l'esecuzione del contratto - Richiesta di esecuzione di prestazioni prima della stipulazione del contratto)

1. L'esecuzione del presente contratto può avere inizio solo dopo che lo stesso è divenuto efficace, salvo che, secondo i presupposti e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 32, comma 8 del Codice, l'Amministrazione ne chieda l'esecuzione anticipata.

2. In relazione a quanto previsto dal comma 1, il Responsabile del Procedimento può in particolare autorizzare l'esecuzione anticipata della prestazione dopo che l'aggiudicazione definitiva è divenuta efficace:

a) quando si determinino condizioni per le quali, per la loro natura o per il luogo in cui deve essere eseguito il contratto, i servizi debbano essere immediatamente consegnati;

b) in casi di comprovata urgenza, in particolare quando la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara di appalto determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti comunitari.

3. La stazione appaltante autorizza l'esecuzione anticipata del contratto attraverso apposito provvedimento che indica in concreto i motivi che giustificano l'esecuzione anticipata, ai sensi delle lettere a) e b) del precedente comma 2.

4. Nei casi previsti dal comma 2, lettere a) e b) l'affidatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per le prestazioni espletate su ordine del Direttore dell'esecuzione.

5. L'Amministrazione si riserva comunque, in relazione a casi di straordinaria necessità, determinati da situazioni contingibili ed urgenti, di richiedere l'avvio della prestazione contrattuale con l'emissione di apposito ordine/comunicazione di aggiudicazione provvisoria, anche in pendenza della stipulazione del contratto, previa costituzione del deposito cauzionale definitivo secondo quanto previsto dal presente contratto.

6. La stazione appaltante in conformità al D.lgs n. 39/2014 richiede all'affidatario del contratto, prima dell'inizio delle attività, il certificato penale antipedofilia relativo a tutti gli operatori che svolgono attività professionali o volontarie che comportino contatti diretti e regolari con minori.

Art. 9 (Condizioni generali per l'esecuzione del contratto di appalto a seguito della stipulazione - sospensione dell'esecuzione del contratto)

1. Fatto salvo quanto previsto dal precedente articolo, dopo che il contratto è divenuto efficace ai sensi dell'art. 32 del Codice, La stazione appaltante autorizza l'avvio all'esecuzione della prestazione.

2. L'affidatario è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dall'Amministrazione per l'avvio dell'esecuzione del contratto; qualora l'affidatario non adempia, l'Amministrazione ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.

3. Il Responsabile dei Servizi Sociali del Comune di Sicignano degli Alburni redige apposito verbale di avvio dell'esecuzione del contratto in contraddittorio con l'affidatario, il quale contiene i seguenti elementi:

a) l'indicazione delle aree e degli ambienti interni ed esterni in cui l'affidatario svolge l'attività;

b) la descrizione dei mezzi e degli strumenti eventualmente messi a disposizione dell'affidatario dall'Amministrazione per l'esecuzione dell'attività;

c) la dichiarazione che gli ambienti nei quali devono effettuarsi le attività oggetto del contratto è libero da persone e cose ovvero che, in ogni caso, che lo stato attuale degli ambienti è tale da non impedire l'avvio e la prosecuzione dell'attività.

Art. 10 (Valore del contratto/dell'appalto)

1. Il valore stimato delle prestazioni di servizi oggetto del presente appalto, rapportato alla durata di base per lo stesso, nonché al possibile esercizio di tutte le opzioni è determinato come importo complessivo stimato in **€ 213.686,44 al netto dell'IVA**, come da quadro di spesa di seguito allegato nel rispetto del piano finanziario approvato dalla Regione Campania con D.D. N° 289 del 12.09.2018.

Corrispettivo lordo - personale	€ 193.424,32
Corrispettivo lordo – servizio mensa	€ 39.360,00
costi sicurezza	---
IVA personale	10,00%
IVA servizio mensa	4,00 %
Totale IVA	€ 19.097,88
Corrispettivo netto iva	€ 213.686,44
Totale base d'asta	€ 234.784,32

Art. 11 (Risorse umane impegnate nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto – clausola sociale)

1. L'affidatario provvede alla gestione delle attività inerenti il presente appalto con risorse umane qualificate, avvalendosi di personale dipendente e di collaboratori ad altro titolo correlati ad essa, nonché, se necessario, di operatori liberi professionisti. Ai sensi dell'art. 50 del Codice, al fine di garantire i livelli occupazionali esistenti, l'affidatario applicherà le disposizioni previste dalla contrattazione collettiva in materia di riassorbimento del personale, pertanto possibilmente confermando gli operatori già attivi sul medesimo servizio precedentemente realizzato nei singoli Comuni.

2. L'affidatario, in corrispondenza con l'inizio del contratto, fornisce dettagliato elenco nominativo degli addetti che impiegherà nei servizi; detto elenco deve necessariamente corrispondere a quello eventualmente indicato in sede di offerta, così come devono corrispondere titoli di studio, professionali ed anzianità di servizio, in quella sede eventualmente dichiarati. Sono fatte salve le sostituzioni necessarie per cause di forza maggiore, che non potranno in ogni caso superare il 30% e comporteranno la sostituzione delle risorse umane indisponibili con personale con caratteristiche professionali e di esperienza del tutto corrispondenti a quelle delle risorse umane indicate nell'elenco.

3. Entro 30 giorni dal ricevimento dell'elenco di cui al precedente comma 2, l'Amministrazione può disporre la non utilizzazione delle persone prive dei requisiti richiesti o che ritenga, sulla base di motivate ragioni, non idonee; in questo caso l'affidatario è tenuto a sostituire immediatamente le risorse umane con altro personale con caratteristiche professionali e di esperienza idonee a soddisfare le esigenze dell'Amministrazione.

4. La ditta appaltatrice garantisce la sostituzione immediata del personale per qualunque ragione assente con personale di pari qualificazione professionale ed esperienza.

5. Le risorse umane impegnate dall'affidatario nella realizzazione delle attività oggetto del presente appalto sono tenute ad osservare diligentemente gli oneri e le norme previste dalla normativa di riferimento e dal presente contratto, nonché ad osservare il segreto professionale, ad attuare gli indirizzi indicati dall'Amministrazione, a rispettare gli orari di servizio e ad esporre un cartellino identificativo.

6. Tutte le risorse umane impegnate nell'esecuzione del presente appalto ed operanti nei locali resi disponibili per l'esecuzione dell'appalto devono essere identificabili mediante esposizione di un tesserino di riconoscimento, contenente dati anagrafici, ruolo/funzione e una fotografia del dipendente.

7. L'affidatario si impegna a sostituire nell'ambito delle attività oggetto del presente appalto le risorse umane che, in base a valutazione motivata dell'Amministrazione, abbiano disatteso le prescrizioni indicate nel precedente comma 5.

8. L'affidatario si impegna, a garantire alle risorse umane da esso impegnate nelle attività oggetto del presente appalto la massima informazione circa le modalità di svolgimento dei singoli servizi e le norme contenute nel presente contratto, sollevando pertanto l'Amministrazione da oneri di istruzione delle stesse.

9. In relazione al migliore sviluppo possibile dei servizi gestionali e complementari oggetto del presente contratto, l'affidatario realizza interventi formativi specifici, nell'ambito di vigenza del contratto, finalizzati a:

a) migliorare i profili qualitativi ed operativo-gestionali dei servizi, nonché i profili erogativi dei servizi complementari;

b) favorire l'interazione con il pubblico degli operatori addetti ai servizi di assistenza / accoglienza dello stesso.

10. In riferimento a quanto disposto dalla normativa in materia di garanzie minime essenziali nei pubblici servizi in caso di sciopero, l'affidatario è tenuto ad uniformare la propria autoregolamentazione del diritto di sciopero a quella in vigore per il personale dell'Amministrazione addetto a servizi/attività analoghi/e.

11. Nulla è dovuto alla ditta per la mancata prestazione del servizio, anche se causato da scioperi dei propri dipendenti.

Art. 12 (Obblighi dell'affidatario nei confronti delle risorse umane impegnate nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto / obblighi generali dell'affidatario)

1. In relazione alle risorse umane impegnate nelle attività oggetto del presente appalto, l'affidatario è tenuto a far fronte ad ogni obbligo previsto dalla normativa vigente in ordine agli adempimenti fiscali, tributari, previdenziali ed assicurativi riferibili al personale dipendente ed ai collaboratori / liberi professionisti.

2. Per i lavoratori dipendenti o per gli eventuali soci lavoratori (se la società è cooperativa sociale), l'affidatario è tenuto ad osservare gli obblighi retributivi e previdenziali stabiliti dai vigenti CCNL di categoria, compresi, se esistenti alla stipulazione

del contratto, gli eventuali accordi integrativi territoriali e, comunque, quanto previsto nel Piano intervento approvato con il Decreto Dirigenziale N° 289 del 12.09.2018.

3. Per le verifiche in ordine agli adempimenti obbligatori nei confronti delle risorse umane impegnate nella realizzazione dell'appalto l'Amministrazione può richiedere all'affidatario ogni documento utile.

Art. 13 (Verifica della regolarità contributiva dell'affidatario)

1. L'Amministrazione sottopone a specifica verifica la situazione inerente la regolarità contributiva dell'affidatario, mediante verifica del documento unico di regolarità contributiva (DURC), al fine di accertare l'eventuale sussistenza di irregolarità definitivamente accertate.

2. Per documento unico di regolarità contributiva si intende il certificato che attesta contestualmente la regolarità di un operatore economico per quanto concerne gli adempimenti INPS e INAIL verificati sulla base della rispettiva normativa di riferimento.

3. L'Amministrazione provvede d'ufficio all'acquisizione del DURC e l'eventuale presentazione del documento da parte dell'affidatario non rileva ai fini della verifica.

Art. 14 (Intervento dell'Amministrazione quale sostituto contributivo)

1. In relazione alle attività del presente contratto, l'affidatario, il sub-affidatario e i soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'articolo 105, comma 8, ultimo periodo del Codice devono osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi nazionali e di zona stipulati tra le parti sociali firmatarie di contratti collettivi nazionali comparativamente più rappresentative, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione assistenza, contribuzione e retribuzione dei lavoratori.

2. In caso di ottenimento da parte del responsabile del procedimento del documento unico di regolarità contributiva che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, il medesimo trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il documento unico di regolarità contributiva è disposto dall'Amministrazione direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, secondo le procedure da questi specificate.

Art. 15 (Obblighi generali dell'affidatario in materia di sicurezza sul lavoro)

1. L'affidatario è tenuto a provvedere all'adeguata istruzione del personale addetto, nonché degli eventuali sostituti, in materia di sicurezza ed igiene del lavoro.

2. L'affidatario è tenuto ad assicurare il personale addetto contro gli infortuni e si obbliga a far osservare scrupolosamente le norme antinfortunistiche e a dotarlo di tutto quanto necessario per la prevenzione degli infortuni, in conformità alle vigenti norme di legge in materia, con specifico riferimento al D.Lgs. n. 81/2008 ed ai provvedimenti attuativi dello stesso.

Art. 16 (Obblighi dell'Amministrazione e interazioni organizzative correlate all'esecuzione dell'appalto)

1. L'Amministrazione mantiene le funzioni di indirizzo e coordinamento in relazione al presente appalto per assicurare unitarietà e qualità degli interventi.

2. L'Amministrazione si impegna altresì ad una continua collaborazione col referente del servizio all'interno dell'organizzazione dell'affidatario, al fine di un ottimale svolgimento delle attività e di un proficuo rapporto con i fruitori delle stesse.

3. L'affidatario è comunque tenuto al rispetto del presente capitolato per la gestione delle attività inerenti il presente appalto stabilito dall'Amministrazione.

4. La ditta affidataria può fornire all'Amministrazione ulteriori elementi utili per la programmazione o per l'adeguamento, sotto il profilo operativo - progettuale, delle attività riferibili all'appalto, a fronte degli elementi acquisiti in relazione all'esecuzione dello stesso.

Art. 17 (Trattamento di dati personali nell'esecuzione del contratto / Modalità per il trasferimento delle informazioni relative all'esecuzione del contratto)

1. Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 l'affidatario è designato quale Responsabile del trattamento dei dati personali che saranno raccolti in relazione all'espletamento delle attività inerenti il presente appalto e si obbliga a trattare i dati esclusivamente al fine dell'esecuzione dello stesso.

2. L'affidatario dichiara di conoscere gli obblighi previsti dal D.Lgs. n. 196/2003 e dai provvedimenti generali ad esso correlati a carico del responsabile del trattamento e si obbliga a rispettarli, nonché a vigilare sull'operato degli incaricati del trattamento.

3. L'Amministrazione e l'affidatario prestano il proprio reciproco consenso al trattamento dei propri dati personali all'esclusivo fine della gestione amministrativa e contabile del contratto relativo al presente appalto con facoltà, solo ove necessario per tali adempimenti, di fornirli anche a terzi.

Art. 18 (Condizioni di pagamento)

1. Il pagamento delle prestazioni di servizi rese in esecuzione del contratto relativo al presente appalto è effettuato dall'Amministrazione e avverrà secondo i criteri, le modalità e i tempi stabiliti dal Decreto Dirigenziale N° 289 del 12.09.2018. Il pagamento avverrà a seguito di verifica della conformità delle prestazioni e delle previsioni contrattuali.

2. L'affidatario è tenuto a predisporre un rendiconto analitico delle prestazioni realizzate nel periodo di riferimento indicato nella fattura, nonché ad allegarlo alla stessa per consentire all'Amministrazione la verifica delle attività.

3. L'Amministrazione, a seguito della verifica di cui al precedente comma, procede al pagamento delle prestazioni effettivamente realizzate, a fronte del ricevimento della corrispondente fattura emessa dall'affidatario.

4. Il pagamento è comunque subordinato al riconoscimento del possesso, da parte dell'affidatario, dei requisiti di ordine generale necessari per poter contrattare con le pubbliche amministrazioni / le stazioni appaltanti pubbliche, con riferimento particolare all'accertamento della regolarità contributiva al momento della maturazione del credito, individuata nella data di avvenuta verifica della conformità delle prestazioni.

5. In caso di presentazione di fattura irregolare da parte dell'affidatario, il pagamento verrà sospeso dalla data di contestazione della stessa da parte dell'Amministrazione.
6. Sono in ogni caso fatte salve le previsioni contenute nell'art. 118 del Codice e nel contratto, in relazione alla documentazione necessaria per i pagamenti con riferimento al rapporto sussistente tra affidatario e subappaltatori.
7. Per gli eventuali ritardi o sospensioni dei pagamenti in seguito ad esito negativo dei controlli sopraddetti, l'affidatario non potrà opporre eccezione all'Amministrazione, né avrà titolo a risarcimento del danno, né ad alcuna pretesa.
8. Le fatture devono necessariamente contenere, oltre agli elementi obbligatoriamente previsti dall'art. 21 del D.P.R. n. 633/1972, i seguenti elementi:
 - 8.1.) estremi della comunicazione dell'Amministrazione con la quale la stessa ha informato l'affidatario dell'impegno e della copertura finanziaria (ai sensi dell'art. 191, comma 1 del D.Lgs. n.267/2000);
 - 8.2.) l'eventuale esplicitazione dei riferimenti comportanti l'applicazione di particolari regimi fiscali o di esenzione dall'IVA, se riferibili alle prestazioni oggetto dell'appalto;
 - 8.3.) tutti i riferimenti bancari per il pagamento, dettagliati secondo le codificazioni BAN/IBAN;
 - 8.4.) i riferimenti indicati dall'Amministrazione circa le prescrizioni rendicontatorie disposte dal Decreto Dirigenziale N° 289 del 12.09.2018.
9. Qualora l'appalto sia realizzato da più soggetti raggruppati temporaneamente (RTI o ATI), l'Amministrazione procederà al pagamento delle fatture emesse dalla mandataria/capogruppo, che dovranno indicare in modo dettagliato le attività e la misura delle stesse realizzate dai singoli componenti del raggruppamento.
10. In relazione a quanto previsto dal precedente comma 9, è comunque di competenza del mandatario la formalizzazione del rendiconto di cui al precedente comma 2.

Art. 19 (Obblighi dell'affidatario, dei subappaltatori e dei subcontraenti relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari)

1. L'affidatario è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto.
2. In relazione a quanto previsto dal precedente comma 1, l'affidatario è tenuto, in particolare:
 - a) a comunicare all'Amministrazione i dati relativi al conto corrente dedicato sul quale saranno effettuati i versamenti dei corrispettivi dell'appalto;
 - b) ad effettuare ogni transazione relativa all'appalto avvalendosi di banche o Poste Italiane S.p.a., esclusivamente con gli strumenti di pagamento consentiti dall'art. 3 della legge n. 136/2010;
 - c) a utilizzare il CIG comunicato dall'Amministrazione nell'ambito dei rapporti con subappaltatori e subcontraenti fornitori e prestatori di servizi impiegati nello sviluppo delle prestazioni dell'appalto.
3. L'affidatario deve inserire nei contratti con i subappaltatori ed i subfornitori specifica clausola con la quale gli stessi si impegnano ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al subappalto e al subcontratto.

Art. 29 (Cessione del contratto)

1. È vietata all'affidatario la cessione anche parziale del contratto relativo al presente appalto, fatti salvi casi per i quali si applicano le disposizioni del Codice.
2. L'Amministrazione si riserva la facoltà di cedere il contratto ad enti selezionati o costituiti appositamente per l'affidamento di funzioni/servizi pubblici, alla gestione delle/dei quali siano funzionali o anche indirettamente connesse le prestazioni oggetto del contratto.

Art. 21 (Cessione dei crediti maturati in relazione all'esecuzione del contratto)

1. L'affidatario può, in relazione ai crediti verso l'Amministrazione derivanti dal contratto avente ad oggetto il presente appalto, avvalersi delle disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52, potendo effettuare la cessione degli stessi crediti a banche o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti di impresa.
2. Ai fini dell'opponibilità all'Amministrazione, le cessioni di crediti devono essere stipulate dall'affidatario mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate all'Amministrazione stessa quale soggetto debitore.

Art. 22 (Garanzie inerenti la corretta esecuzione del contratto)

1. L'affidatario, quale esecutore del contratto, è obbligato a costituire, immediatamente dopo la comunicazione di aggiudicazione, una garanzia fidejussoria pari al **dieci per cento (10%)** dell'importo contrattuale.
2. La garanzia fideiussoria di cui al comma 1, prevista con le modalità di cui all'articolo 93, comma 3, deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione.
3. La mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui all'articolo 93 del Codice dei contratti pubblici da parte dell'Amministrazione, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.
4. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. È fatto comunque salvo il risarcimento del maggior danno accertato.
5. La garanzia deve essere immediatamente reintegrata qualora, in fase di esecuzione del contratto, essa sia escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze da parte dell'aggiudicatario.

Art. 23 (Responsabilità)

1. La gestione delle attività oggetto del presente appalto è effettuata dall'affidatario in proprio nome, per proprio conto ed a proprio rischio e pericolo in qualità di esecutore delle attività stesse a tutti gli effetti di legge.
2. L'affidatario risponde interamente per ogni difetto dei mezzi ed attrezzature impiegati, anche se di proprietà dell'Amministrazione, nell'espletamento dei servizi, nonché degli eventuali danni a persone o cose che dagli stessi possano derivare.
3. L'affidatario si intende espressamente obbligato a tenere, comunque, sollevata ed indenne l'Amministrazione da qualsivoglia danno, diretto ed indiretto, causato ai propri dipendenti od a proprie attrezzature derivanti da comportamenti di terzi, nonché da danni di qualsiasi natura che possano derivare per fatto doloso o colposo a persone o a cose dall'attività del proprio personale e dagli utenti affidati, in relazione ai servizi oggetto dell'appalto.
4. Conseguentemente a quanto previsto dal precedente comma 3 è fatto obbligo all'affidatario di mantenere l'Amministrazione sollevata ed indenne da richieste di risarcimento dei danni e da eventuali azioni legali promosse da terzi.
5. L'affidatario risponde verso gli utenti ed i terzi per i danni arrecati dai propri dipendenti nell'espletamento dei servizi e si impegna a sollevare l'Amministrazione da ogni molestia e responsabilità relativa.

Art. 24 (Coperture assicurative)

1. È a carico dell'affidatario ogni onere assicurativo e previdenziale riguardante gli operatori impegnati per l'esecuzione del presente contratto.

Art. 25 (Verifiche in ordine alla conformità dell'esecuzione delle prestazioni)

1. L'Amministrazione procede alla verifica di conformità dei servizi acquisiti nell'ambito dell'appalto oggetto del presente contratto con periodicità mensile.
2. Le attività di verifica di conformità dei servizi sono dirette a certificare che le prestazioni contrattuali siano state eseguite a regola d'arte sotto il profilo tecnico e funzionale, in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni del contratto, nonché nel rispetto delle eventuali leggi di settore.
3. I controlli sono effettuati sul rispetto degli assetti organizzativi del servizio, delle prestazioni concordate e dei livelli di resa dei servizi.
4. L'Amministrazione può effettuare anche verifiche sulla soddisfazione degli utenti dei servizi appaltati o affidati.

Art. 26 (Ultimazione delle prestazioni)

1. L'affidatario è tenuto a comunicare l'intervenuta ultimazione delle prestazioni, a seguito della quale l'Amministrazione effettua i necessari accertamenti e rilascia il certificato attestante l'avvenuta ultimazione delle prestazioni, con le modalità previste dall'articolo 102 del Codice.

Art. 27 (Inadempimenti relativi a prestazioni oggetto del contratto - penalità - esecuzione in danno)

1. In relazione all'esecuzione del presente appalto, con riferimento agli obblighi specifici e generali in esso determinati per l'affidatario, qualora lo stesso non li adempia in tutto o in parte e per gli stessi sia rilevata l'effettiva inadempienza, l'Amministrazione applica specifiche penali, mediante addebito di una somma determinata in misura giornaliera compresa tra lo 0,5 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, e comunque complessivamente non superiore al 10%, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate all'eventuale ritardo.
2. La rilevazione degli inadempimenti può aversi, da parte dell'Amministrazione:
 - a) nell'ambito delle attività di verifica e di controllo sulla regolare esecuzione dell'appalto, disciplinate dal presente contratto;
 - b) a seguito di verifiche specifiche, condotte sulla base di segnalazioni prodotte da soggetti fruitori/utilizzatori dei beni oggetto del presente appalto/contratto;
 - c) a seguito di reclami circostanziati, formulati per iscritto da soggetti fruitori/utilizzatori dei beni oggetto del presente appalto/contratto.
3. Per il risarcimento dei danni ed il pagamento di penali, l'Amministrazione può rivalersi, mediante trattenute, sugli eventuali crediti dell'affidatario ovvero, in mancanza, sul deposito cauzionale, che dovrà, in tal caso, essere immediatamente reintegrato.

Art. 28 (Cause di risoluzione del contratto - procedura per la risoluzione del contratto)

1. Ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile l'Amministrazione può ritenere risolto il contratto nei seguenti casi:
 - a) reiterati comportamenti che giustifichino l'applicazione di una penale;
 - b) reiterati inadempimenti rispetto agli obblighi del contratto;
 - c) reiterati inadempimenti che determinino le condizioni previste dai precedenti articoli;
 - d) inosservanza delle direttive dell'Amministrazione in sede di avvio dell'esecuzione del contratto;
 - e) inosservanza, da parte dell'affidatario, degli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia di lavoro e di sicurezza nei confronti dei dipendenti impegnati nell'appalto (anche con riferimento alle rilevazioni eseguite in applicazione di quanto previsto dal presente contratto).
2. Costituiscono cause determinanti la risoluzione del contratto anche:
 - a. il subappalto non autorizzato;
 - b. la messa in liquidazione o in altri casi di cessione dell'attività dell'affidatario;
 - c. l'impiego di personale non dipendente dell'affidatario;
 - d. gravi violazioni e/o inosservanze delle disposizioni legislative e regolamentari nonché delle norme del presente capitolato in materia igienico-sanitaria.
3. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative all'appalto oggetto del presente contratto costituisce, ai sensi dell'art. 3, comma 9-bis della legge n. 136/2010, causa di risoluzione del contratto.

Art. 29 (Recesso unilaterale dell'Amministrazione)

1. L'Amministrazione si riserva la facoltà di recedere dal contratto, ai sensi dell'art. 1671 del Codice civile, in qualunque tempo e fino al termine del servizio, *per motivi di pubblico interesse*.
2. Il recesso è esercitato per iscritto mediante invio di apposita comunicazione a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
3. Il recesso non può avere effetto prima che siano decorsi quindici (15) giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al precedente comma 2.
4. Qualora l'Amministrazione si avvalga della facoltà di recesso unilaterale, essa si obbliga a pagare all'affidatario un'indennità corrispondente a quanto segue:
 - 4.1.) prestazioni già eseguite dall'affidatario al momento in cui viene comunicato l'atto di recesso, così come attestate dal verbale di verifica redatto dall'Amministrazione;
 - 4.2.) spese sostenute dall'affidatario;
 - 4.3.) un decimo dell'importo del servizio non eseguito calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti (4/5) del prezzo contrattuale e l'ammontare netto delle prestazioni eseguite.

Art. 30 (Risoluzione in via transattiva di controversie inerenti l'esecuzione del contratto)

1. La risoluzione delle controversie relative a diritti soggettivi ed inerenti l'esecuzione del contratto relativo al presente appalto può essere definita dall'Amministrazione e dall'affidatario, avvalendosi di quanto stabilito dall'art. 208 del Codice, mediante transazione ai sensi dell'art. 1965 del Codice civile.
2. La proposta di transazione può essere formulata:
 - a) dall'affidatario, per essere presentata all'esame del Responsabile unico del procedimento;
 - b) dal dirigente competente dell'Amministrazione, per essere rivolta all'affidatario, previa audizione del medesimo.
3. La transazione deve avere forma scritta, a pena di nullità.

Art. 31 (Devoluzione delle controversie non risolubili in via transattiva)

1. La risoluzione delle controversie inerenti l'esecuzione del contratto relativo al presente appalto non rimediabili mediante transazione o accordo similare è devoluta alla competenza del Foro di Salerno.
2. È comunque fatta salva la devoluzione esclusiva al giudice amministrativo di tutte le controversie riferibili alle fattispecie ed ai casi individuati dall'art. 204 del Codice dei contratti pubblici.